

0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

**Articolo 7 – (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).**

Il comma 1, attesa la situazione di particolare restringimento del credito in cui versa l'economia del Paese, dovuta alla crisi economica, proroga al 31 luglio 2016 il termine previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che ha previsto l'innalzamento al 20 per cento della percentuale dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere, dietro prestazione di idonea garanzia, e da recuperare gradualmente nel corso dei lavori. Tale anticipazione, assieme a una modulazione degli stati di avanzamento dei lavori ravvicinata nel tempo, potrebbe costituire un volano di risorse finanziarie che permetterebbe alle imprese di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario.

Il comma 2 interessa i commi 9-bis, primo e secondo periodo, e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prorogando al 31 luglio 2016 il termine ivi previsto (31 dicembre 2015) in materia di dimostrazione del possesso dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

Attesa la particolare congiuntura economica, le proroghe in esame, nel favorire un'agevolazione della dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo più lungo, risultano necessarie al fine di contrastare gli effetti della crisi del mercato

che ha investito anche il settore delle costruzioni, consentendo di fatto una più ampia partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I commi 3 e 4 prevedono la proroga al 31 luglio 2016 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa dei partecipanti alle gare di appalto, l'attestazione di una società organismo di attestazione (SOA) in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a un contraente generale e di eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso e inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.

Il comma 5 proroga sino al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21. Detta proroga si rende necessaria sia in quanto tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e

non oltre») sia perché dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale che europeo.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato della Repubblica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

La proroga, pertanto, è necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una norma che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe dall'applicazione del citato articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti coinvolti nella gestione pratica dei problemi.

Il comma 6 differisce al 31 luglio 2016 il termine entro cui adottare il regolamento di definizione della disciplina finalizzata all'individuazione degli organismi legittimati alla formazione per gli addetti al salvamento acquatico, previsto dall'articolo 15, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. La materia del salvamento acquatico è, ad oggi, priva di disposizioni di rango regolamentare ed è oggetto di disposizioni poste, per quanto concerne le acque marittime, all'epoca dal Ministero della marina mercantile: foglio d'ordini

n. 43 del 6 maggio 1929; circolare n. 35 del 9 settembre 1960; circolare n. 68 del 21 marzo 1964; circolare n. 200 del 4 maggio 1984.

In forza di detti atti, i soggetti legittimati al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento acquatico (cosiddetti brevetti) sono attualmente: la Società nazionale di salvamento di Genova (SNS), la Federazione italiana nuoto (FIN) e la Federazione italiana salvamento acquatico (FISA). Per le acque interne e le piscine, invece, l'amministrazione dell'interno ha operato un rinvio alle procedure adottate in attuazione delle citate fonti subordinate.

Con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, era stata prevista l'adozione di un provvedimento regolamentare da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2014. Detto regolamento avrebbe dovuto introdurre nell'ordinamento una normativa organica, finalizzata all'individuazione degli organismi legittimati alla formazione al salvamento, al rilascio delle relative abilitazioni nonché alla fissazione di requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento richiamato, nonostante ripetute proroghe del termine per la sua adozione, non è stato tuttavia mai emanato e, stante la scadenza del termine di ritenuta natura perentoria, la modifica proposta risulta necessaria per consentire il completamento del relativo *iter* istruttorio già in avanzata fase di definizione.

Sulla questione è peraltro recentemente intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel rendere un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (nota prot. n. 0033007 del 7 maggio 2015), ha chiarito che «il mancato esercizio della delega in questione è idoneo a produrre distorsioni della concorrenza nella misura in cui (...) l'esercizio dell'attività in questione potrebbe essere ingiustificatamente precluso ad altri operatori».